



CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 DEI COMUNI DI BIBBIANO, CAVRIAGO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA, DI LIVELLO 3 DEL COMUNE DI CANOSSA E DELLA CONDIZIONE LIMITE D'EMERGENZA DELL'UNIONE VAL D'ENZA (BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, CAVRIAGO, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA E SANT'ILARIO D'ENZA).

Art. 1 – Prestazioni oggetto dell'appalto

Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari riguardanti il rapporto tra il committente, Unione Val d'Enza- Ufficio di pianificazione, e l'appaltatore, ditta/professionista incaricata/o della REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 DEI COMUNI DI BIBBIANO, CAVRIAGO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA, DI LIVELLO 3 DEL COMUNE DI CANOSSA E DELLA CONDIZIONE LIMITE D'EMERGENZA DISTRETTUALE DEI COMUNI AFFERENTI ALL'UNIONE VAL D'ENZA (BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, CAVRIAGO, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA E SANT'ILARIO D'ENZA).

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono individuate nell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (di seguito O.C.D.P.C.) n° 344/2016 e nella Deliberazione di Giunta Regionale (di seguito D.G.R.) n° 2193/2015 e n° 2188/2016.

Art. 2 – Termini ed espletamento delle attività oggetto dell'appalto

Ai sensi della O.C.D.P.C. n° 344/2016 e della D.G.R. n° 2188/16, gli studi di microzonazione sismica ed i relativi elaborati dovranno essere realizzati entro **300 gg** (trecento) decorrenti dalla data di affidamento dell'incarico. Entro il medesimo termine gli stessi dovranno essere trasmessi alla Regione Emilia Romagna per la certificazione di conformità degli elaborati da parte del Servizio geologico sismico e dei suoli.

L'incarico di cui al presente affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e termina con l'espletamento di tutte le attività e gli adempimenti previsti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara, compreso l'esame delle osservazioni formulate dalla Regione Emilia Romagna, la conseguente revisione dei documenti prodotti e la consegna degli elaborati definitivi ai fini dell'acquisizione del certificato di conformità da parte della Regione medesima.

Art. 3 – Durata e Valore del contratto/appalto

Il compenso per lo svolgimento dell'incarico ammonta a complessivi **Euro 97.366,00** (euro novantasettemilatrecentotrentasei /00) comprensivo dell'onorario, degli oneri accessori e delle spese e contributi previdenziali se dovuti, al netto di IVA di legge (22%).

Il presente importo compensa inoltre, in modo forfettario, tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni da effettuare dall'appaltatore per lo svolgimento dell'incarico.

L'offerta non è soggetta a ribasso in quanto oggetto di un finanziamento regionale il cui ammontare è destinato esclusivamente alla realizzazione degli studi di microzonazione di cui al presente capitolato.

Il compenso di **Euro 97.366,00** comprende anche gli oneri per la sicurezza sia per le attività svolte direttamente dall'appaltatore e sia per le attività, quali ad esempio sondaggi e indagini, che l'appaltatore intendesse affidare a ditte esterne.

Art. 4 – Descrizione del servizio ed attività

L'appalto ha per oggetto la redazione degli studi di microzonazione sismica di livello 2 dei Comuni di Bibbiano, Cavriago, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, di livello 3 del Comune di Canossa e della Condizione limite d'emergenza distrettuale (di seguito CLE) dei Comuni afferenti all'Unione Val d'Enza (Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza e Sant'Ilario

d'Enza) secondo le modalità ed i contenuti definiti dalla D.G.R. n° 2193/15 e n° 2188/16 coerentemente con quanto definito dalla pianificazione sovraordinata e dagli strumenti urbanistici dei singoli Comuni. Lo studio si avvarrà, fra l'altro, dei dati già raccolti ed elaborati inerenti gli studi di microzonazione sismica svolti nei singoli Comuni, rielaborando e raccordando questi ultimi alle attività oggetto dell'incarico.

L'appalto è comprensivo delle prestazioni professionali inerenti il presente incarico, nonché di tutte le analisi specifiche e delle singole prestazioni di tipo specialistico necessarie per la redazione degli studi sopracitati.

In particolare sono a carico dell'appaltatore ogni onere e spesa funzionale allo svolgimento della prestazione professionale in oggetto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. predisposizione di un programma delle attività e delle indagini da eseguire;
2. definizione delle metodologie per l'elaborazione degli studi da concordare con la Regione Emilia Romagna in coerenza con le norme sopracitate;
3. la partecipazione ad incontri e riunioni al fine dell'espletamento di forme di consultazione, partecipazione e concertazioni preliminari con l'amministrazione dell'Unione;
4. il mantenimento dei rapporti con gli uffici tecnici comunali ed in particolare con l'ufficio di pianificazione dell'Unione, che svolge funzione di coordinamento e gestione del presente incarico in supporto agli uffici Urbanistica dei Comuni, nonché con gli uffici regionali competenti;
5. la definizione alle varie scale di approfondimento degli elaborati grafici e tecnici previsti e, in particolare, quelli di cui alla D.G.R. n° 2193/15, n° 2188/16 e per quanto attinente n° 2047 del 03/12/2018;
6. l'esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Regione Emilia Romagna ed il conseguente adeguamento degli elaborati prodotti, nonché la redazione di tutta la documentazione tecnica necessaria per l'approvazione degli studi e per l'acquisizione del relativo certificato di conformità della Regione Emilia Romagna.

Art. 4.a – Specifiche tecniche

Lo studio oggetto del presente incarico deve essere elaborato e perfezionato secondo le specifiche tecniche, di restituzione ed archiviazione dei dati e le tempistiche previste dalla O.C.D.P.C. n° 344/2016, dalla D.G.R. n° 2193/15 e n° 2188/16, dei contenuti delle norme vigenti in materia (in particolare L.R. n° 19/08 e L.R. n° 24/17), mantenendo una stretta collaborazione con gli organi tecnici preposti della Regione Emilia Romagna (Servizio Geologico Sismica e dei Suoli).

Tutti gli elaborati costitutivi gli studi dovranno essere restituiti su supporto informatico, oltre che nei formati previsti dalle deliberazioni sopracitate, anche in formato .doc (testi scritti) e .pdf.

Gli elaborati dovranno essere consegnati in almeno n° 1 copia su supporto cartaceo e n° 2 copie su supporto magnetico per la trasmissione alla Regione ai fini dell'approvazione. Successivamente all'avvenuta validazione da parte della Regione Emilia Romagna, gli elaborati definitivi (eventualmente corretti con gli emendamenti richiesti) dovranno essere consegnati in n° 1 copia su supporto cartaceo e n° 3 copie su supporto magnetico.

Qualora, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovessero subentrare nuove disposizioni di legge o disposizioni sovraordinate, il contenuto degli elaborati dovrà essere contestualmente adeguato al fine di garantire la necessaria coerenza tecnica e giuridica nonché procedimentale, senza che ciò possa comportare variazioni al corrispettivo di cui al precedente Art. 3.

Art. 4.b – Funzioni di supporto da parte dell'Ufficio pianificazione dell'Unione Val d'Enza

L'Ufficio di pianificazione dell'Unione Val d'Enza presterà assistenza all'appaltatore mettendo a disposizione per la consultazione tutte le analisi, studi, documentazione urbanistica e territoriale ritenuta utile per lo svolgimento dell'incarico e disponibile presso gli uffici tecnici dei Comuni. L'ufficio di

pianificazione dell'Unione assicurerà il coordinamento con i competenti uffici regionali e, in particolare, con il Servizio geologico e sismico dei Suoli.

Art. 4.c – Analisi e ricognizione della documentazione tecnica e specialistica già in possesso dei singoli Comuni

Con riferimento a quanto definito al precedente art. 4.b, al momento del conferimento dell'incarico, l'aggiudicatario dovrà effettuare un'analisi ricognitiva della documentazione tecnica presente nei singoli Comuni attinenti gli studi da effettuare.

In particolare andranno acquisiti come base di dati, da raccordare e completare (secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n° 2193/15 e n° 2188/16) gli studi di primo e secondo livello già eseguiti, le analisi riguardanti il rischio sismico del territorio afferente all'Unione relativi ai piani urbanistici già adottati o approvati, gli studi di microzonazione sismica e CLE già conclusi e validati dalla Regione Emilia Romagna nonché in corso di validazione.

Per quanto concerne la predisposizione della microzonazione di III° livello del Comune di Canossa e, in particolare l'individuazione delle zone da indagare, si dovrà tenere come riferimento i contenuti degli studi di II° livello validati dalla Regione con nota n° 0080979 del 29/03/13 (O.P.C.M N° 3907/10 e D.G.R. n° 1051/11) e dovranno prioritariamente essere oggetto d'approfondimento i centri abitati di Cerezzola, Casalino, Selvapiana e Trinità.

Art. 5 – Personale impegnato nelle prestazioni oggetto dell'appalto

L'aggiudicatario, nel caso si avvalga di propri dipendenti o di collaboratori esterni nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

1. l'appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti al presente appalto con risorse umane qualificate;
2. l'appaltatore, in sede di sottoscrizione del contratto, deve fornire un elenco dettagliato con i nominativi degli eventuali addetti o collaboratori che impiegherà nello svolgimento dell'incarico corrispondente a quanto indicato in sede di gara, così come dovranno corrispondere titoli di studio, qualifiche professionali ed anzianità di servizio dichiarati in quella sede. Sono fatte salve le sostituzioni effettuate per comprovate cause di forza maggiore ed a cui si dovrà sopperire con personale avente le medesime caratteristiche professionali ed esperienza delle risorse umane indicate in sede di gara. E' espressamente vietata la cessione del contratto pena la risoluzione in danno dell'appaltatore. In caso di fallimento, inabilitazione, interdizione o decesso dello stesso, l'Unione Val d'Enza recederà dal contratto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.e.i;
3. entro 30 gg dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente punto 2, l'Unione Val d'Enza può disporre all'appaltatore, con motivate ragioni, di non utilizzare l'eventuale personale ritenuto non idoneo. In tal caso, l'appaltatore è tenuto alla sostituzione con altro personale avente caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare i requisiti richiesti;
4. l'appaltatore garantisce la sostituzione degli eventuali addetti o collaboratori, per qualsiasi ragione assenti, con personale di pari qualificazione professionale e di esperienza;
5. tutto il personale impegnato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto è tenuto ad osservare il presente Capitolato, attuare gli indirizzi indicati dal responsabile unico del procedimento nonché ad osservare il segreto professionale;

Art. 6 – Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale impegnato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e in materia di sicurezza sul lavoro

Nel caso l'appaltatore si avvalga per la prestazione dei servizi in oggetto di propri dipendenti o collaboratori è tenuto ad osservare le prescrizioni di cui ai seguenti commi:

1. osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di categoria compresi eventuali accordi integrativi territoriali;

2. far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi riferibili all'eventuale personale dipendente e/o collaboratore;
3. provvedere ad adeguata istruzione dell'eventuale personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
4. assicurare l'eventuale personale addetto contro gli infortuni e far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, dotando i collaboratori di quanto necessario per la prevenzione degli stessi in conformità alle vigenti norme in materia (D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i).

La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità d'esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

L'appaltatore s'intende espressamente obbligato a tenere sollevato ed indenne l'amministrazione da qualsivoglia danno derivante da comportamenti di eventuali terzi, nonché danni di qualsiasi natura possano derivare, per fatto doloso o colposo, a persone o cose, dall'attività dell'eventuale proprio personale o collaboratori in relazione ai servizi oggetto del presente appalto.

Relativamente ai rischi interferenziali, trattandosi di prestazioni riguardanti prevalentemente attività di natura intellettuale da svolgere autonomamente, presso la sede dell'aggiudicatario, nonché l'esecuzione di prove e sondaggi in cui non verrà impiegato personale della stazione appaltante, i costi della sicurezza interferenziali si stimano pari a Euro 00,00.

Art. 7 – Modalità di pagamento

Per la tipologia delle prestazioni rese, che prevedono indagini sul campo, restituzione degli studi e validazione degli stessi da parte di organismi terzi, si prevedono le seguenti modalità di pagamento:

- 20% dell'importo contrattuale ad avvenuta conclusione della campagna d'indagini, da comunicare per iscritto;
- 40% dell'importo contrattuale alla consegna degli studi di microzonazione sismica e CLE per la trasmissione degli stessi alla Regione Emilia Romagna per la validazione;
- 40% a saldo dell'importo contrattuale a seguito della validazione formale di tutti gli elaborati presentati da parte degli organismi competenti ed il pagamento formale avverrà a seguito della liquidazione delle somme da parte della Regione Emilia Romagna.

Le competenze dovute verranno corrisposte all'appaltatore, nelle modalità sopra richiamate, previa presentazione di regolare fattura/nota proforma all'Unione Val d'Enza.

Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013. A tal fine si precisa che l'Unione Val d'Enza non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti stabiliti dal D.M. N° 55/2013 e non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M n. 55/2013.

Il D.M. n. 55/2013 dispone che l'ente pubblico individui gli uffici destinatari delle fatture elettroniche, registrando tali uffici presso l'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA), il quale provvede a rilasciare a ciascun ufficio un codice univoco da inserire nella fattura elettronica. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

Il Codice univoco dell'Unione Val d'Enza destinatario delle fatture elettroniche è : **UFU1AJ**

Nome Ufficio: Uff eFatturaPA segreteria.unionevaldenza@pec.it

Unione Comuni "Val d'Enza", Via Don P. Borghi, 12 - 42027 Montecchio Emilia (RE) C.F. 91144560355

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il riferimento "REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 DEI COMUNI DI BIBBIANO, CAVRIAGO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA, DI LIVELLO 3 DEL COMUNE DI CANOSSA E DELLA CONDIZIONE LIMITE D'EMERGENZA DISTRETTUALE DEI COMUNI AFFERENTI ALL'UNIONE VAL D'ENZA (BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, CAVRIAGO, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA E SANT'ILARIO D'ENZA)"

Art. 8 – Subappalto e Cessione del contratto

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere anche in parte il contratto pena la risoluzione in danno dell'appaltatore stesso. E' consentito il subappalto delle sole prestazioni indicate dall'appaltatore in sede di gara e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs n° 50/16 e s.m.e i.

Art. 9 – Codice di comportamento dei dipendenti e collaboratori

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione Val d'Enza (RE), approvato con deliberazione di Giunta n° 65 del 10/12/13.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, pena nullità del contratto e quindi risoluzione del diritto dello stesso è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n° 136/10.

In particolare l'aggiudicatario dovrà:

- a. comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle operazioni economiche di cui al presente contratto – ex art. 3 L. 136/2010 - entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- b. indicare, in ogni transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): ----- e il Codice Unico del Progetto (C.U.P.): -----.

Qualora l'appaltatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della L.135/2010 come specificati nei precedenti commi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma o del citato art.3.

Art. 11 - Cauzione definitiva

L'appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente appalto/contratto, presta cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n° 50/16 pari al 10% dell'importo contrattuale e nelle forme previste dallo stesso.

Ogni qualvolta l'Unione Val d'Enza si rivalga sul deposito cauzionale, l'appaltatore è tenuto a provvedere al reintegro nel termine massimo di trenta (30) giorni.

La cauzione definitiva richiesta a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e verrà svincolata ai sensi di legge.

Art. 12 – Garanzie, Coperture assicurative e responsabilità

E' a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli eventuali soggetti impegnati nell'esecuzione dell'appalto.

In particolare, è obbligo dell'appaltatore stipulare o possedere specifica polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile professionale nonché per la Responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni materiali e corporali ed altresì - ove occorra - la garanzia RCO per la copertura della responsabilità civile riconducibile al Datore di lavoro per eventuali infortuni sofferti da prestatori d'opera in relazione al servizio ed alle attività oggetto dell'appalto.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'appaltatore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'appaltatore stesso dalle responsabilità incumbenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore deve consegnare copia della polizza (art. 9 del D.L n° 01/12) ed attestazione del regolare pagamento dei premi. art. 9 del D.L n° 01/12

Art. 13 – Penali, recesso e risoluzione del contratto

Nel caso l'amministrazione appaltante ritenesse difettosa o non idonea l'attività svolta dall'appaltatore o rilevasse mancanze rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, potrà fissare un termine perentorio in cui lo stesso potrà porre rimedio agli inconvenienti verificatisi. Il termine sarà congruo rispetto all'entità delle azioni correttive da porre in essere.

Nel caso l'appaltatore non provvedesse secondo quanto definito al precedente comma, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 113 bis del D.lgs 50/2016, l'Amministrazione applicherà specifiche penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

In caso di mancato rispetto della tempistica prevista dal presente capitolato d'oneri, verrà applicata una penale pecuniaria pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. La misura complessiva della penale non può superare il 10% di detto ammontare, pena la facoltà dell'Unione Val d'Enza di risolvere il contratto ed avanzare eventuale richiesta di risarcimento del danno.

La contestazione dell'inadempienza sarà comunicata tramite posta elettronica certificata e l'appaltatore avrà facoltà di presentare proprie osservazioni entro e non oltre 10 (dieci) gg dal ricevimento della stessa.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, all'appaltatore è dovuto solo il compenso previsto per i servizi svolti fino a quel momento, ferma la rifusione di eventuali danni derivanti all'amministrazione comunale per la cessazione o modifica del servizio a seguito della predetta risoluzione per colpa della ditta. Si procederà inoltre all'incameramento della cauzione.

Al contratto che l'Unione andrà a stipulare con l'appaltatore si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'appaltatore è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali, non esclusi quelli sensibili e/o giudiziari, che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti al presente appalto di servizi e si obbliga a trattarli esclusivamente al fine dello svolgimento dello stesso.

Il responsabile così designato procederà al trattamento dei dati afferenti il servizio appaltato attenendosi a quanto contenuto nel D.Lgs. n° 196/03 istruendo gli eventuali collaboratori anche in relazione al rischio di

distruzione o perdita dei dati, di eventuali accessi non autorizzati od al trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio affidato. A tal fine adotterà tutte le misure minime di sicurezza segnalando al titolare del trattamento dei dati eventuali problemi.

A tal fine si precisa che il titolare del trattamento dati è l'Unione Val d'Enza nella figura del responsabile dell'Ufficio di pianificazione – arch. Ana Maria de Balbin Pacios.

Art. 15 – Controversie e foro competente

Ogni controversia che dovesse insorgere in conseguenza del presente appalto/contratto è devoluta in via esclusiva alla competenza del Giudice del Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 16 – Stipulazione del contratto di appalto e relative spese

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro trenta (30) giorni dalla comunicazione di avvenuto affidamento, fatta salva la facoltà dell'Unione Val d'Enza di concordare con l'affidatario diverso termine, coerentemente con le scadenze fissate dalla D.G.R. n° 2188/16.

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n° 50/16.

La sottoscrizione verrà effettuata in forma digitale.

Il contratto, che sarà generato dal portale MEPA di Consip S.p.A., verrà stipulato dall'Unione Val d'Enza e dall'appaltatore nelle forme e con le modalità previste dal portale stesso. Con la formulazione dell'offerta l'offerente si assume l'obbligo, nel caso di aggiudicazione dell'RdO, di effettuare il pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, come dettagliato nella lettera di invito.